

# QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

## CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

### I

Nella Diocesi di x il Vescovo ha proibito agli ecclesiastici di vestirsi da secolare, pena la sospensione ipso facto incurrenda. L'atto del Vescovo dice: « Si sacerdos praesumpserit vestibus indui saecularibus etc. Don Arimateo per poter entrare nella camera di un ammalato grave assistito dai massoni, si veste da secolare e penetra in quella casa. I confratelli gli ricordano la pena stabilita dal Vescovo. Egli risponde: Io non sapevo o non ricordavo questa legge; e, comunque io ho agito per un fine buono. E avendo Don A. celebrato il giorno seguente, qualcuno gli dice, che ha contratto l'irregolarità.

Quid in casu?

R. 1. E' a tutti noto, che l'interdetto e la sospensione possono essere o *censurae* o solo *pene*: mentre *la scomunica è sempre censura* (can. 2255) in dubio l'interdetto e la sospensione *praesumuntur censurae* (ivi).

I Teologi davano e danno i segni (quando la cosa non è aliunde nota) a distinguere, se siavi censura o solo pena. GENICOT-SALSMANS, II, 613, « poena ad vindictam delicti plene praeteriti ». CERATO, « *Censurae vigentes* », n. 89 et 102. CHELODI, *Jus poenale*, n. 33 e 42 e altri, per non dire: tutti gli altri moralisti.

2. Una volta la violazione della sospensione, quand'era *censura* portava l'irregolarità: quand'era solo pena no. Vedi qualunque autore. Oggi il *Codice* non fa distinzione: stabilisce l'irregolarità dalla violazione delle pene canoniche e quando sono medicinali e quando sono semplicemente vendicative: Il can. 985, dice: « Sunt irregulares ex delicto... 7. Qui actum ordinis ponunt... ab ejus exercitio poena canonica medicinali aut vindicativa prohibiti ».

3. Prima di proseguire: *supposto*, che Don A. abbia incorso la sospensione, se il Vescovo non l'ha riservata a sè, ogni Confessore può assolvere Don A.

4. Ma incorse realmente la sospensione? Non risulta: anzi risulta che no. Il Vescovo nel decreto dice: *Qui praesumpserit*. Riteniamo, che tale sospensione sia solo pena vendicativa, per un fatto, una mancanza del tutto passata. Quel praesumpserit fa sì, che si possa ritenere nell'intenzione del Vescovo l'applicazione, al suo disposto, del can 2229, § 2. « Si lex habeat verba: Praesumpserit... quae plenam cognitionem

ac deliberationem exigunt, quaelibet imputabilitatis imminutio sive ex parte intellectus sive ex parte voluntatis eximit a poenis latae sententiae ». Il nostro Don A. poteva pensare, anche ricorrendo all'*epicheia*, che per le circostanze il Vescovo gli permettesse gli abiti secolari.

5. E per considerare ogni caso in materia: supponiamo, che un sacerdote abbia incorso una sospensione o come censura o come pena: e poi l'abbia violata divenendo così (n. 2) *irregolare*. Come provvede all'anima propria?

Il can. 990 dice: § 1. « Licet Ordinarius per se vel per alium suos subditos dispensare ab irregularitatibus omnibus ex delicto occulto provenient, ibus, *ea excepta*, de qua in can. 985, n. 4, anave deducta ad forum giudiciale ».

§ 2. *Eadem facultas competit cuilibet confessario in casibus occultis urgentioribus, in quibus Ordinarius adiri nequeat et periculum immineat gravis damni vel infamiae, sed ad hoc dumtaxat, ut poenitens ordines jam susceptos exercere licite valeat ».*

L'eccezione del can. 985, n. 4 suona così: « Sono irregolari ex delicto: qui voluntarium homicidium perpetrarunt aut foetus humani abortum procuraverunt, effectu secuto, omnesque cooperantes ».

Però nella Pagella quinquennale recentissima della S. *Penitenzieria* (novembre 931) agli Ordinari si da facoltà (da loro suddelegabile) n. 9 « Dispensandi ab irregularitate ex homicidio volontario aut abortu, de qua in can. 985, n. 4, sed ad hoc dumtaxat, ut poenitens ordines jam susceptos sine infamiae vel scandali periculo exercere queat: injuncto eidem poenitenti onere intra mensem, saltem per epistolam, per alium vel per se, reticito nomine, docendo de omnibus casus circumstantiis, et praesertim quoties delictum patriverit, ad S. Penitentiarium recurrendi et standi ejus mandatis ».

## II.

Titius sacerdos qui habitum ecclesiasticum penitus reliquerat factus apostata vult matrimonium civile contrahere. Cajus il *podestà* illius loci, optimus christianus renuit illi actui adistere: sed Titius minatur recursum ad auctoritatem superiorem. Quid? (il ricorso cioè al Procuratore del Re, vel quid simile) (*Rivista del Clero Italiano*, dicembre 1931, pp., pag. 723).

R. 1. Porta luce quello che dice il Lehmkühl (II, 992 nota) che quando l'assistenza dell'autorità civile voglia dire approvazione di una congiunzione impossibile, intrinsecamente mala, vale il responso della S. *Penitenzieria* (28 nov. 1883): che il sindaco non può assistere al matrimonio civile di uno già legato in facie Ecclesiae... e il sindaco non può in verun modo prestarsi: qualunque sieno le circostanze del capo, deve assolutamente astenersi (BUCCERONI, *Enchiridion mor.*, p. 52,

vel. 76). Aggiunge il Lehmkuhl, si vero adjuncta ea sunt, ut assistentia matrimonii adulterini approbationem nullatenus contineat, causa gravissima ratio esse potest, cur haec cooperatio, materialis tantum, viro in officio publico constituto licita evadat; cfr.: GASPARRI, n. 1231 ».

2. Come ragiona il BALLERINI, *Opus Theol.*, M. v. VI, n. 826 9). Nella sentenza di divorzio (anche ingiusta) il magistrato può essere chiamato a togliere gli effetti civili a chi vi avrebbe diritto: ma se si tratta di assistere ad un matrimonio impossibile moralmente, si danno questi diritti a chi non li può avere, « aliud est, quod effectus civiles tollantur, in quo nihil absurdi; aliud quod tribuantur iis, quibus repugnant. Illud fit declarato civili divortio; istud fieret, admissis ad matrimonium civile iis qui coram Deo sunt veri conjuges aliorum », e nel nostro caso si attribuirebbero a chi non li può avere propter impedimentum Ordinis.

3. Mette in imbarazzo quello che dice (sopra) il Lehmkuhl: che cita anche il Gasparri « si vero adjuncta ea sunt... ». Quando si trattasse di evitare danni non comuni, ma gravissimi, alcuni, autori adducono la ragione (per tollerare l'intervento del Sindaco) che « il matrimonio civile non è per nulla matrimonio; è una formalità, che assicura gli effetti civili... Assolutamente, dicono, non potrebbe stare il matrimonio ecclesiastico, con uno e la formalità civile con un altro?... (GENNARI, Consultazioni, n. XXX, I ed., X-41 nella II ediz. e quivi pag. 802 e segg. — il quale cita il Santi (lib. IV, tit. 3, n. 55); che era Teologo della S. Penitenzieria).

4. E dunque? dunque io concluderei col suggerire il ricorso alla S. Sede nei singoli casi. La stessa S. Sede così rispose (S.I.C. 3 apr. 1877) riguardo ai giudici che devono pronunciar sentenza in merito a certe cause matrimoniali nella Svizzera. (BALLERINI-PALMIERI, *Op Th. M.*, v. VI, p. 399, II ed.). Conviene lasciar decidere dal Superiore Supremo, se in questo e in quel caso le circostanze permettano la cooperazione, che pare solo materiale.

5. Il Sac. Professor G. Stocchiero nel suo lavoro: *Pratica pastorale*, III ediz. 1932, « pensa che dopo gli articoli 1 e 34 del Concordato, nonostante il silenzio del Cod. Civ. sull'impedimentum Ordinis, l'Ufficiale di Stato civile non possa più ammettere al matrimonio civile un ecclesiastico vincolato pubblicamente dall'Ordine sacro ». Giusto e santo augurio! che però finora non si adempie, come riconosce lo stesso autore nell'altro lavoro, denso e praticissimo: *Il matrimonio in Italia dopo il Concordato*, III ed., n. 170.

Mons. CARLO GORLA

*Penitenziere della Metropolitana di Milano*